SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 151° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 707/09/Cons). *(09A15506)*

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2009.

Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 731/09/Cons). *(09A15507)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 dicembre 2009, n. **206**.

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-*septies* (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-*septies*, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

ADOTTA

il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1.

Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: BRUNETTA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 55-*septies* (Controlli sulle assenze) introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-*septies (Controlli sulle assenze)*. — 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-*sexies*, comma 3».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2008, n. 149.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

10G0008

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Conferimento di incarichi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato;

Visto il Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella società attiva» del maggio 2009;

Ritenuto di dover conferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti con riferimento ad una serie di tematiche di rilievo, anche con riguardo all'attuazione dei principi del predetto Libro bianco;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

È conferito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti in ordine alle tematiche di seguito indicate, anche con riguardo all'attuazione dei principi e degli indirizzi politici del Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella società attiva» del maggio 2009:

bioetica;

tutela delle persone non autosufficienti;

tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale incarico di coordinamento è conferito per il periodo di durata del mandato di Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo controllo da parte degli organi competenti secondo la normativa vigente.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 43

10A00632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008 e 2 marzo 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008 e 2 marzo 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «Concilia S.r.l.» con sede legale in Roma, via Archimede n. 191, C.F. e P.IVA 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 14 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 29 ottobre 2009 n.132988.E, con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia S.r.l.», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008 e 2 marzo 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «Concilia S.r.l.» con sede legale in Roma, via Archimede n. 191, C.F. e P.IVA 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958,

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00377

DECRETO 2 dicembre 2009.

Modifica del P.D.G. 7 ottobre 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Practical School S.r.l.», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.DG 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Practical School s.r.l.», con sede legale in Caserta Corso Trieste n. 146, P.IVA 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 27 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 5 novembre 2009 n.136306.E, con la quale il dott. Mario Aglione, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Practical School s.r.l.», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: avv. Gallo Adriana, nata a Villa di Briano (CE) il 24 settembre 1963, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica del P.DG 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Practical School s.r.l.», con sede legale in Caserta Corso Trieste n. 146, P.IVA 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: avv. Gallo Adriana, nata a Villa di Briano (CE) il 24 settembre 1963.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00378

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 7 ottobre 2009 e 2 dicembre 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Practical School S.r.l.», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Practical school s.r.l.», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, partita IVA n. 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 27 ottobre 2009, prot. m. dg DAG 2 dicembre 2009, n. 151287.E, con la quale il dott. Mario Aglione, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Practical school s.r.l.», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona dell'avv. Della Ratta Domenico, nato a Benevento il 23 giugno 1965 è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PP.DG 7 ottobre 2009 e 2 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Practical school s.r.l.», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, partita IVA n. 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: avv. Della Rattta Domenico, nato a Benevento il 23 giugno 1965 .

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00524

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 23 novembre 2006, 16 luglio 2007 e 21 settembre 2007, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007 e 21 settembre 2007, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione Professionale», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 3 novembre 2009, prot. m. dg DAG 9 novembre 2009, n. 137889.E e prot. m. dg DAG 12 novembre 2009, n. 140209.E, con le quali l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione Professionale» ha comunicato la variazione della sede legale da via Cola di Rienzo n. 28 Roma a via Panama n. 26 Roma e ha chiesto l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Barlati Marianna, nata a Roma il 22 maggio 1961;

avv. Cardinale Stefano, nato a Roma l'11 maggio 1977;

avv. Sgubini Alessandra, nata a Ravenna il 21 marzo 1970;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007 e 21 settembre 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione Professionale», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla sede legale e all'elenco dei formatori.

Dalla data di comunicazione, 3 novembre 2009, la sede legale deve intendersi sita in via Panama n. 26, Roma.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di:

avv. Barlati Marianna, nata a Roma il 22 maggio 1961;

avv. Cardinale Stefano, nato a Roma l'11 maggio 1977;

avv. Sgubini Alessandra, nata a Ravenna il 21 marzo 1970.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00525

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione in favore del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II - Misterbianco (Ministero infrastrutture). (Decreto n. 44/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale del Programma di iniziativa comunitaria Urban II relativo al periodo 2000-2006, che stabilisce una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dai Comuni titolari di programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 2498 del 2 aprile 2009 che modifica la decisione C(2001) 3533 recante approvazione del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale nella zona urbana di Misterbianco – Italia, dalla quale risulta che, a seguito dell'applicazione del disimpegno automatico, il cofinanziamento statale è pari a 7.065.836,00;

Visti i propri decreti 30 gennaio 2002 (n. 2/2002) relativo all'acconto 7%, 14 ottobre 2002 (n. 34/2002) relativo alle annualità 2001 e 2002, 22 dicembre 2003 (n. 30/2003) relativo all'annualità 2003, 28 luglio 2005 (n. 33/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 4 dicembre 2006 (n. 36/2006) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II – Misterbianco, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 7.092.615,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 26.779,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il Programma operativo Urban II Misterbianco di cui in premessa è disimpegnata una quota di risorse, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 26.779,00 euro.

2. L'assegnazione, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 732.123,00 euro dal citato decreto direttoriale 4 dicembre 2006 è, pertanto, rideterminata in 705.344,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 7.065.836,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 215

10A00578

DECRETO 6 novembre 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione in favore del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II - Taranto (Ministero infrastrutture). (Decreto n. 43/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale del Programma di iniziativa comunitaria Urban II relativo al periodo 2000-2006, che stabilisce una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dai Comuni titolari di programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 3942 del 14 maggio 2009 che modifica la decisione C(2001) 2887 recante approvazione del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale nella zona urbana di Taranto - Italia, dalla quale risulta che a seguito dell'applicazione del disimpegno automatico il cofinanziamento statale è pari a 5.985.059,00;

Visti i propri decreti 30 gennaio 2002 (n. 2/2002) relativo all'acconto 7%, 14 ottobre 2002 (n. 34/2002) relativo alle annualità 2001 e 2002, 22 dicembre 2003 (n. 30/2003) relativo all'annualità 2003, 28 luglio 2005 (n. 33/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 4 dicembre 2006 (n. 36/2006) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento del Programma d'iniziativa comunitaria URBAN II - Taranto, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 7.107.136,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 1.122.077,00 euro rideterminando le assegnazioni per le annualità 2005 e 2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il Programma operativo Urban II Taranto di cui in premessa è disimpegnata una quota di risorse, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 1.122.077,00 euro.

2. L'assegnazione, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 727.736,00 euro dal citato decreto direttoriale 4 dicembre 2006, è pertanto, azzerata e quella relativa all'annualità 2005, già fissata in 1.225.746,00 euro dal citato decreto direttoriale 28 luglio 2005 è rideterminata in 831.405,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 5.985.059,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 214

10A00579

DECRETO 6 novembre 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a fronte SFOP del POR Sardegna, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 42/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con

le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 e n. 1263/1999 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle Regioni e/o degli Enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 5232 del 1° luglio 2009, che modifica la decisione C(2000) 2359 - relativa all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti il programma operativo nella regione Sardegna interessata dall'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che a seguito dell'applicazione del disimpegno automatico il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 16.054.158,00 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 3 agosto 2001 relativo all'annualità 2000, 9 novembre 2001 relativo all'annualità 2001, 27 dicembre 2001 relativo all'annualità 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Sardegna, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 18.908.300,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 2.854.142,00 euro rideterminando l'assegnazione per le annualità 2005 e 2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Sardegna 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 2.854.142,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 2.682.240,00 euro dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007 è pertanto azzerata e quella relativa all'annualità 2005, già fissata in 3.060.400,00 euro dal citato decreto direttoriale 1° aprile 2005 è rideterminata in 2.888.498,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 16.054.158,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 213

10A00580

DECRETO 6 novembre 2009.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione del progetto «ATHENA» (Acces to cultural heritage networks across Europe). (Decreto n. 41/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le Amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito

un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° novembre 2008 è partito il progetto integrato «ATHENA» (Acces to cultural heritage networks across Europe), cofinanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo è quello di favorire la partecipazione di musei e altre istituzioni culturali degli Stati membri dell'UE a «Europeana», la nuova Biblioteca digitale europea;

Visto il contratto n. ECP-2007-DILI -517005 stipulato il 15 dicembre 2008 tra la Commissione europea e le parti interessate, che prevede tra i Partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche - ICCU);

Vista la nota n. 437.DR.6.1/33 del 20 febbraio 2009, con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 782.000,00 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria del fabbisogno nazionale, pari ad euro 195.500,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «ATHENA» richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali un cofinanziamento nazionale pubblico di 195.500,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 212

10A00581

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa tipografica», in Peraga di Vigonza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Tipografica», con sede in Peraga di Vigonza (Padova) (codice fiscale 00207740283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e il dott. Giancarlo Bellemo, nato a Chioggia (Venezia) il 9 aprile 1970 ivi domiciliato con studio in viale Padova, n. 6/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00379

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno Service società cooperativa», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 settembre 2009 e del successivo accertamento in data 11 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tecno Service Società Cooperativa», con sede in Vicenza (codice fiscale 02792150241) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e il dott. Giovanni Battista Armellin, nato a Mestre (Venezia) il 21 agosto 1970 domiciliato in Marghera (Venezia), via Fratelli Bandiera, n. 106, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00380

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Gelsi - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Cinisello Balsamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I Gelsi - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Cinisello Balsamo (Milano) (codice fiscale 03343540963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e il. dott. Daniele Franchina, nato a Lecco il 13 ottobre 1976 domiciliato in Barlassina (Milano), con studio in via Marconi, n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00381

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;

Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti il decreto del Ministro delle attività produttive 11 dicembre 2008, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009 e direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;

Vista la nota della Repubblica di San Marino, Dipartimento attività produttive, del 7 aprile 2008, con cui si richiede l'adeguamento della capacità di trasposto di energia elettrica riservata sulle linee di interconnessione con l'estero tenuto conto del tasso di crescita dei consumi registrato dal 2001 al 2007, in applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale del 20 ottobre 2000;

Vista la lettera del 16 settembre 2008, protocollo 18514, del Ministero dello sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con cui, tenuto conto dei dati sui consumi elettrici comunicati dalla stessa Repubblica relativamente al periodo 2000-2007, si riconosce l'adeguamento a 54 MW della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi del soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di validità;

Vista la lettera della società Acquirente Unico S.p.a., del 20 novembre 2009, protocollo P20090001590, con cui è fornita la stima della domanda da soddisfare nel 2010 per i clienti del mercato tutelato rifornito;

Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa la proroga della riserva di capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera, la cui istruttoria è tuttora in corso;

Vista la lettera di Terna S.p.a. del 24 novembre 2009, protocollo n. TE/P20090015832, con cui si comunicano i valori delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2010 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia e la Grecia e si rende noto che la società sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacità di trasporto;

Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 24 novembre 2009, consente di determinare, per l'anno 2010, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere secondo la tabella seguente:

IMPORTAZIONE (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno - diurno (feriale)	2650	4240	220	430	500	8040

ESPORTAZIONI (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno - notturno (festivo)	1160	1910	100	180	500	3850

Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacità di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che :

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera con la Svizzera;

c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica;

Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento è effettuato da Acquirente Unico in continuità con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il regolamento n. 1228/2003, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalità omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

Ritenuto opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2009 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto

2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2010 con modalità di aggiornamento definite da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle adottate per l'anno 2009;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 14 dicembre 2009, PAS 24/09;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione: è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario: è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione congiunta: è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;

Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto: è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT): sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale: è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiere settentrionali: sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;

gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

Terna: è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

mercato elettrico: è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

Stato confinante: è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

Servizio di tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.

zona di mercato: è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2010, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di

interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;

c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;

d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;

c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

b) i proventi delle procedure di cui alla lettera *a)*, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.

6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2010 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2010 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

a) della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di cui all'art. 5;

b) della capacità relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della linea stessa;

c) della capacità della linea Mendrisio-Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/2/2008, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della linea Mendrisio-Cagno;

d) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

delle riserve di cui all'art. 4.

3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna per l'anno 2010 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera franco svizzera in modo da garantire effetti economici equi-

valenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2010 alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.

2. L'Acquirente Unico S.p.a. ritira, purché in coerenza con la propria previsione di costi medi di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2010, l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale a valere sull'intero anno 2010, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 11 dicembre 2008 e al prezzo di 59,5 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.

3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 è adeguato in corso d'anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con modalità analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2009 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2010, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00552

DECRETO 18 dicembre 2009.

Nomina dei commissari straordinari della società «Man Servizi S.r.l.», in liquidazione, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 luglio 2009, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow S.p.a.;

Visto il proprio decreto in data 13 agosto 2009, così come rettificato con decreto ministeriale 8 ottobre 2009, con il quale alla procedura di amministrazione straordinaria della Maflow S.p.a. (procedura madre) è stato preposto l'organo commissariale nelle persone dei signori avv. Stefano Coen, avv. Francesco Pensato, prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Visto il decreto in data 2/4 dicembre 2009, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Man Servizi S.r.l.», in liquidazione, in amministrazione giudiziale, con sede in Torino;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Man Servizi S.r.l.», in liquidazione, in amministrazione giudiziale, con sede in Torino - codice fiscale 04872420965, sono nominati commissari straordinari l'avv. Stefano Coen, nato a Roma il 20 novembre 1953, l'avv. Francesco Pensato, nato a Casalpusterlengo (LO), il 17 febbraio 1942, il prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, nato a Lecce, il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00368

DECRETO 23 dicembre 2009.

Modalità di composizione e regole di funzionamento del Comitato interistituzionale per le competenze nell'ambito del trasporto dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, rubricato semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici;

Visti, in particolare:

il comma 1 dello stesso art. 1-*sexies* secondo cui l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora, Ministero dello sviluppo economico), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la regione o le regioni interessate;

il comma 3 della stessa norma secondo cui l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 4-*bis* dello stesso art. 1-*sexies* come modificato dall'art. 27, comma 24, lettera *c)* della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i successivi novanta giorni si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale a composizione paritaria, rispettivamente da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e da parte della regione o delle regioni interessate;

Visto il medesimo comma 4-*bis* il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla disposizione predetta;

Acquisito il parere n. 256/CSR del 17 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di composizione e le regole di funzionamento del comitato interistituzionale (di seguito: comitato), previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato è composto da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti dei Ministeri di cui al comma 2 e da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti della regione interessata al rilascio dell'intesa.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designano ciascuno un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente all'interno del comitato.

3. Entro lo stesso termine ciascuna regione designa, al medesimo scopo, tre rappresentanti effettivi e tre rappresentanti supplenti.

4. Le designazioni di cui ai commi 2, 3 e 7 sono inviate senza indugio al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, via Molise, 2 - 00187 Roma.

5. Ove taluna regione non abbia proceduto, nel predetto termine, alla designazione dei rappresentanti, si provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, con decreto del Presidente della Repubblica, previa diffida alla regione o alle regioni inadempienti e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate.

Il commissario dovrà individuare i rappresentanti della regione inadempiente tra i funzionari regionali aventi competenze specifiche.

6. Se nel procedimento autorizzativo sono interessate più regioni, ai lavori del comitato partecipano i rappresentanti di tutte le regioni interessate, ma le votazioni sull'intesa si svolgono separatamente, per assicurare il carattere paritario del comitato.

7. I rappresentanti effettivi ed i rappresentanti supplenti designati restano in carica per un triennio e, comunque, fino a quando non vengano sostituiti con nuove designazioni.

Art. 3.

Convocazione del comitato

1. Il responsabile del procedimento unico, previsto dal comma 1 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, convoca, senza indugio, anche per via telematica, il comitato nei casi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3 prima parte, invitando i rappresentanti dei Ministeri ed i rappresentanti della regione o delle regioni interessate con un preavviso di almeno dieci giorni e dandone notizia agli enti designanti.

2. La convocazione di cui al comma 1 dà atto dei termini del procedimento e del superamento degli stessi.

3. Il comitato provvede al rilascio dell'intesa entro novanta giorni dal termine di conclusione del procedimento cui al comma 1.

Art. 4.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico ed ivi si riunisce.

2. Il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico:

a) presiede il comitato, stabilisce il calendario dei lavori e li dirige;

b) pone ai voti la determinazione finale sull'intesa, invita i rappresentanti alla votazione e dichiara chiusi i lavori.

3. Il responsabile del procedimento unico svolge funzioni di segretario del comitato, provvede a illustrare i lavori della conferenza dei servizi e la relativa documentazione, redige il verbale delle riunioni del comitato interistituzionale ed il verbale conclusivo.

4. In assenza del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico, il comitato è presieduto dal componente più anziano di età di nomina governativa.

5. Le votazioni avvengono a maggioranza dei componenti. Ciascun rappresentante esprime un voto.

6. Il verbale finale favorevole costituisce intesa.

7. Qualora nel termine di cui all'art. 3, comma 3 non si raggiunga l'intesa, il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ne dà atto a verbale ed il Ministro per lo sviluppo economico invia gli atti al Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 239/2003.

8. Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico dichiara chiusi i lavori del comitato:

a) quando il verbale finale favorevole viene sottoscritto dai rappresentanti presenti;

b) quando sopraggiunge il rilascio dell'intesa da parte della regione interessata;

c) nel caso di cui al comma 7.

9. È fatta salva la facoltà per la regione di accordare l'intesa prima che il comitato abbia assunto la sua determinazione finale. In tal caso, se i lavori del comitato interessano più regioni, questi proseguono solo per le intese non ancora definite.

Art. 5.

Oneri di funzionamento del comitato

1. La partecipazione al comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati.

2. L'adozione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00357

DECRETO 24 dicembre 2009.

Nomina del commissario straordinario della «Zen S.r.l.», in Albignasego, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 10-11 dicembre 2009 con il quale il Tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Zen S.r.l.», con sede in Albignasego (Padova), via Marco Polo n. 3 (codice fiscale n. 03929960288 – R.E.A. PD-348425);

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «Zen S.r.l.», con sede in Albignasego (Padova) è nominato commissario il dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona, il 31 luglio 1949.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Padova;

alla Camera di commercio competente;

alla Regione Veneto;

al Comune di Albignasego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00367

DECRETO 24 dicembre 2009.

Riconoscimento della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22»;

Vista l'istanza del 25 novembre 2009, e successiva integrazione, ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la New Weighing Experts S.a.s. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi a un modulo di valutazione della conformità di strumenti di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. La New Weighing Experts S.a.s. di Milano. è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi al modulo di valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico:

ALLEGATO SPECIFICO	MODULI DI VALUTAZIONE	ALLEGATO
ALLEGATO MI-006 **STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO** Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (capitolo II) Classi di accuratezza: XI, XII, XIII, XIV Y(I), Y(II), Y(A), Y(B) Campo di misura: 10 g < Max ≤ 30 kg Riempitrici gravimetriche automatiche (capitolo III) Campo di misura 10 g < Max ≤ 30 kg	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F

Art. 2.

1. La New Weighing Experts S.a.s. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione della New Weighing Experts S.a.s. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte della New Weighing Experts S.a.s. non debbono essere oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte della New Weighing Experts S.a.s. stessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 24 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00509

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Agropiana - Società cooperativa», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 6 ottobre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello siluppo economico nei confronti della Società cooperativa «Agropiana - Società cooperativa», con sede in Reggio Calabria;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata regolare tenuta dei libri sociali, al mancato versamento del contributo di revisione dovuto e alla irregolare indicazione del valore delle poste di bilancio al 30 giugno 2006;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell' 8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Agropiana - Società cooperativa», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 00710950809, costituita in data 18 novembre 1982.

Art. 2.

La dott.ssa Angelina Stella nata a Rossano (Cosenza) l'11 agosto 1963, con studio in Rossano (Cosenza) a via Trieste n. 14 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura di provvedere all'aggiornamento dei libri sociali, versare il contributo di revisione dovuto, verificare la correttezza delle poste di bilancio e della contabilità.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A00355

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Zootecnica Monte Petrella - Società cooperativa», in Santomenna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione datato 6 ottobre 2008 redatto da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della Società cooperativa «Zootecnica monte Petrella - Società cooperativa», con sede in Santomenna (Salerno);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata istituzione del libro delle determinazioni dell'amministratore unico e dei soci, mancato rispetto della normativa in materia di lavoro, mancata disposizione di libri contabili e documentazione amministrativa, mancata documentazione relativa alla tenuta degli animali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell' 8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Zootecnica Monte Petrella - Società cooperativa», con sede in Santomenna (Salerno), codice fiscale n. 00619400658, costituita in data 11 ottobre 1977.

Art. 2.

Il dott. Stefano Vuoto, nato a Napoli il 23 maggio 1969 e domiciliato in Roccarainola (Napoli) a via San Nicola n. 10, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura di istituire i libri sociali, fiscali e amministrativi obbligatori ed adeguare l'attività sociale al rispetto della normativa in materia di lavoro e della tenuta degli animali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativoregionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A00356

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2009.

Ricostituzione delle commissioni speciali presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 5/2009 del 9 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Visto il proprio decreto n. 4/2005 del 23 novembre 2005 di ricostituzione delle commissioni speciali del Comitato Provinciale INPS della provincia di Savona, scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo delle predette commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale Comitato INPS, che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato, altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Decreta:

Sono ricostituite le commissioni speciali del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Sig. Roberto Minuto - presidente - rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel Comitato provinciale INPS;

2. Direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3. Direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4. Direttore della sede Provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5. Sig.ra Jaruska Guidi - rappresentante Coldiretti;

6. Sig. Simone Gualandi - rappresentante Coldiretti;

7. Sig. Osvaldo Geddo - rappresentante C.I.A.;

8. Sig. Michele Introna- rappresentante Un. Prov. Agric.;

commissione speciale artigiani:

1. Sig. Renato Frisardi - presidente - rappresentante degli artigiani nel Comitato provinciale INPS;

2. Direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3. Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato - membro di diritto;

4. Direttore della sede Provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5. Dr. Mariano Cerro - rappresentante Confartigianato;

6. Sig.ra Fulvia Becco - rappresentante Confartigianato;

7. Sig. Carlo Decia - rappresentante C.N.A.;

8. Sig. Gianni Carbone - rappresentante C.N.A.;

commissione speciale esercenti attività commerciali:

1. Sig. Alberto Bianco - Presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali nel Comitato provinciale INPS;

2. Direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3. Direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4. Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5. Sig. Renzo Adonide - rappresentante Confcommercio;

6. Sig. Alessandro Meraviglia - rappresentante Confcommercio;

7. Sig. Maurizio Devasini - rappresentante Confesercenti;

8. Sig. Roberto Pizzorno - rappresentante Confesercenti.

Le commissioni speciali durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica e per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 4 dicembre 2009

Il direttore provinciale reggente: PARISI

10A00375

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Curit Trio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2009, e successiva integrazione, dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Curit Trio, contenente le sostanze attive mancozeb, iprovalicarb e fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Melody Trio registrato al n. 11437 con D.D. in data 17 settembre 2002, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Melody Trio;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009 l'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CURIT TRIO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g. 10-20-50-100-200-500 e kg. 1-2-3-5-10-20-25, nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g. 50-100-200-250-500 e kg. 1-2-3-5-7-8-10-12.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese Bayer CropScience S.r.l – Filago (Bergamo) e S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Bayer CropScience S.L.- Quart de Poblet (Valencia) Spagna e Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience France, Marle-sur-Serre (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14802.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CURIT® TRIO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURIT® TRIO

COMPOSIZIONE
100 g di CURIT TRIO contengono:
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

Frasi di rischio
Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di confezionamento: Bayer CropScience France – Marle-sur- Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG) : Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) – Spagna S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g); 10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Distribuito da: Dow Agrosciences Italia S.r.l. – Via Patroclo 21 – 20151 Milano
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
3,4 % di Iprovalicarb puro
28,6 % di Mancozeb puro
37,1 % di Fosetil Alluminio puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
FOSETIL ALLUMINIO
Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 350 g/hl (pari a un sacchetto da 250 g in 71 litri d'acqua)*. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (3,5 kg/ha).
Il prodotto può essere applicato in trattamenti curativi intervenendo entro 2 giorni dalla pioggia infettante (corrispondente a circa il 25 % del periodo di incubazione).
Per ottenere la migliore protezione, se ne consiglia l'uso in un calendario preventivo con intervallo tra i trattamenti di 10-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: CURIT Trio è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese e olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di eseguire prove preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità
oppure:
*
- pari a 1 sacchetto da 50 g in 14 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 29 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 57 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 143 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 286 litri di acqua

Bayer CropScience

CURIT® TRIO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

CURIT® TRIO

COMPOSIZIONE

100 g di CURIT TRIO contengono:
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di confezionamento: Bayer CropScience France – Marle-Sur-Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) – Spagna; S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
Distribuito da: Dow Agrosciences Italia S.r.l. – Via Patroclo 21 – 20151 Milano

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

CURIT® TRIO **ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

CURIT® TRIO

COMPOSIZIONE

100 g di CURIT TRIO contengono:
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di confezionamento: Bayer CropScience France – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) – Spagna
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Distribuito da: Dow Agrosciences Italia S.r.l. – Via Patroclo 21 – 20151 Milano
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
3,4 % di Iprovalicarb puro
28,6 % di Mancozeb puro
37,1 % di Fosetil Alluminio puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IPROVALICARB

Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

MANCOZEB

Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

FOSETIL ALLUMINIO

Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 350 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (3,5 kg/ha).
Il prodotto può essere applicato in trattamenti curativi intervenendo entro 2 giorni dalla pioggia infettante (corrispondente a circa il 25 % del periodo di incubazione).
Per ottenere la migliore protezione, se ne consiglia l'uso in un calendario preventivo con intervallo tra i trattamenti di 10-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

NON IMPIEGARE IN SERRA

Compatibilità: CURIT TRIO è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese e olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di eseguire prove preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

CURIT® TRIO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO

Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

100 g di Curit Trio contengono
3,4 g di Iprovalicarb puro
28,6 g di Mancozeb puro
37,1 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti q. b. a 100
Contiene mancozeb ed esametilentetramina: può provocare una reazione allergica.

Pericoloso per l'ambiente

Contenuto del sacchetto: 1 kg; 500 g; 250 g; 200 g; 100 g; 50 g

Bayer CropScience S.r.l. V.le Certosa 130 - 20156 Milano
Distribuito da: Dow Agrosciences Italia S.r.l. – Via Patroclo 21 – 20151 Milano

AVVERTENZA: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

® marchio registrato

10A00363

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Concetta La Quintana Fordham, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Concetta La Quintana Fordham;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con una formazione accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 19 dicembre 1991 presso l'Università degli Studi di Bari;

titolo di abilitazione all'insegnamento così composto:

«Qualified teacher status» (QTS) n. RP03/09622 rilasciato dal Department for Education and Skills il 2 luglio 2003;

Certficato di «Induction» n. 0309622 rilasciato dal General Teaching Council for England il 31 agosto 2005,

posseduto dalla cittadina italiana Concetta La Quintana Fordham nata a Foggia il 17 settembre 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso :

45/A - Seconda lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00382

DECRETO 29 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alicia Maria Cardalliaguet Guerra, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Alicia Maria Cardalliaguet Guerra;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc. rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 16 Ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11407 del 30 ottobre 2008, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto n. 1207/C31 dell'11 dicembre 2009 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 12738 in data 17 dicembre 2009 — con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Alicia Maria Cardalliaguet Guerra;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Licenciada en Historia del Arte», rilasciato il 21 gennaio 2002 dall'«Universidad de Extremadura» di Cáceres;

«Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nell'anno accademico 2002-2003 presso la «Universidad de Extremadura» predetta,

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Alicia Maria Cardalliaguet Guerra, nata a Cáceres (Spagna) il 31 dicembre 1974, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe di concorso: 61/A - Storia dell'arte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2009.

Modificazione parziale del decreto 13 novembre 2007 di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46, 49;

Visto il decreto direttoriale n. 325 del 13 novembre 2007 della Direzione provinciale del lavoro di Napoli, per la ricostituzione del Comitato provinciale INPS e relative Commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Napoli ;

Visto il decreto direttoriale di sostituzione prot. n. 49496 del 24 luglio 2008;

Visto il decreto direttoriale di sostituzione n 251 del 22 giugno 2009;

Vista la nota del 27 ottobre 2009 prot. n. 1823, confermata per raccomandata, con la quale l'Associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM) ha designato il sig. Michele D'Anna in sostituzione del sig. Ciro Fiola;

Preso atto che nessuna informazione è pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro dal comitato provinciale INPS in merito alla nota prot. n 82368 del 28 ottobre 2009;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 325 del 13 novembre 2007: il sig. D'Anna Michele nato a Casoria il 12 marzo 1949 ivi residente alla via A. Modigliani, 2, domiciliato per la carica presso la ASCOM Napoli, Piazza Salvo D'Acquisto, 32, è nominato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. Fiola Ciro.

La sede provinciale I.N.P.S. di Napoli è incaricata dell' esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

10A00372

DECRETO 14 dicembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il D.D. n. 20/06 del 28 marzo 2006 con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2006-2010 il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova;

Vista la nota del 25 marzo 2009 con la quale il sig. Angelo Rizzante ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente in seno al Comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario;

Vista la nota prot. n. 2825/DB del 26 novembre 2009, con la quale l'Unione Provinciale Artigiani di Padova ha designato - in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario - la sig.ra Tono rag. Elisabetta in sostituzione del sig. Angelo Rizzante, dimissionario, così

Decreta:

1) La sig.ra Tono rag. Elisabetta n. il 26 agosto 1964, è nominata, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario, componente del Comitato Provinciale INPS di Padova, in sostituzione del sig. Angelo Rizzante.

2) La sig.ra Tono rag. Elisabetta durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'organismo in parola prevista per il 27 marzo 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A00374

DECRETO 14 dicembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale si è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale Comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. Giammella Giuseppe della UIL;

Vista la lettera del 6 novemre 2009 con la quale la Camera sindacale provincia UIL di Lodi ha designato il sig. Gian Franco Ceccarelli in sostituzione del membro dimissionario sig. Giammella Giuseppe;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello più recente designazione;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale INPS di Lodi, in sostituzione del dimissionario sig. Giammella Giuseppe, il sig. Gian Franco Ceccarelli nato il 23 febbraio 1946 a Milano, in rappresentanza della Camera sindacale provinciale UIL di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: GIORDANO

10A00512

DECRETO 17 dicembre 2009.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 14 del 17 dicembre 2007 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2008;

Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le conseguenti risultanze;

Considerata l'eccezionalità della attuale situazione di crisi economica, nazionale e locale;

Determina

di mantenere le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo ai valori già stabiliti con precedente decreto n. 14 del 17 dicembre 2007 che si riportano:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 15.90;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 22,60;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:

a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

lavoro domenicale:

a) diurno: maggiorazione 20%;

b) notturno: maggiorazione 50%;

lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):

a) maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Il presente decreto ha validità a tutto il 31 dicembre 2010

Rovigo, 17 dicembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

10A00376

DECRETO 17 dicembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Trissolbia S.p.a. (Decreto n. 49207).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 29 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro e delle plitiche sociali e la Regione Sardegna che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lombardia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 17 settembre 2009, relativo alla società TRISSOLBIA SPA, unità di Olbia (OT) e Milano, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 2 ottobre 2009, con la quale la Regione Sardegna si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TRISSOLBIA SPA, in conformità all'accordo siglato in data 29 aprile 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota del 5 ottobre 2009, con la quale la Regione Lombardia si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TRISSOLBIA SPA, in conformità all'accordo siglato in data 16 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TRISSOLBIA SPA in favore di 134 lavoratori dipendenti presso la sede di Olbia (OT) e 6 lavoratori dipendenti presso la sede di Milano;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 140 unità lavorative della società TRISSOLBIA SPA, per il periodo dal 19 settembre 2009 al 18 settembre 2010, per le unità di Olbia (OT) e Milano.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.438.863,00.

Matricola I.N.P.S. di Olbia (OT): 7300305851.

Matricola I.N.P.S. di Milano: 4963741783.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 2.438.863,00, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A00358

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Irina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rotaru Irina Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava in data 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava in data 2006 dalla sig.ra Rotaru Irina Nicoleta, nata a Iasi (Romania) il giorno 4 dicembre 1983 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rotaru Irina Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00360

DECRETO 21 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 27 maggio 2008 di riconoscimento, alla sig.ra Kordhishte Jonida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dalla sig.ra Kordhishte Jonida è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2, del decreto datato 27 maggio 2008, per mero errore materiale, è stato indicato quale nome dell'interessata«Kordhishte Jonida Gezim» e non «Kordhishte Jonida»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Kordhishte Jonida datata 7 dicembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 27 maggio 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiera conseguito in Albania dalla sig.ra Kordhishte Jonida ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiera, è modificato come segue: nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2, il cognome della sig.ra Kordhishte Jonida è sostituito da «Kordhishte Jonida Gezim» in «Kordhishte Jonida».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 maggio 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00514

DECRETO 21 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 27 maggio 2008 di riconoscimento, alla sig.ra Murati Arjola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dalla sig.ra Murati Arjola è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2, del decreto datato 27 maggio 2008, per mero errore materiale, è stato indicato quale cognome dell'interessata «Murati Bushati» e non «Murati»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Murati Arjola datata 7 dicembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 27 maggio 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiera conseguito in Albania dalla sig.ra Murati Arjola ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiera, è modificato come segue: nella premessa, nell'art. 1 e nell'art. 2, il cognome della sig.ra Murati Arjola è sostituito da «Murati Bushati» in «Murati».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 maggio 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00515

DECRETO 21 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 10 luglio 2008 di riconoscimento, alla sig.ra Vrapi Entela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dalla sig. ra Vrapi Entela è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nell'art.1, comma 1, del decreto datato 10 luglio 2008, per mero errore materiale, è stata indicata quale città di nascita dell'interessata «Cerme e Siperme» e non «Lushnje»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Vrapi Entela datata 7 dicembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 10 luglio 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiera conseguito in Albania dalla sig.ra Vrapi Entela ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiera, è modificato come segue: nell'art. 1, comma 1, la città di nascita della sig.ra Vrapi Entela è sostituita da «Cerme e Siperme» in «Lushnje».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 luglio 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00516

DECRETO 21 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 27 maggio 2008 di riconoscimento, alla sig.ra Shkullaku Jolanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dalla sig. ra Shkullaku Jolanda è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nell'art. 1, comma 1, del decreto datato 27 maggio 2008, per mero errore materiale, è stata indicata quale data di nascita dell'interessata «10 maggio 1980» e non «19 aprile 1980»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Shkullaku Jolanda datata 7 dicembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 27 maggio 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiera conseguito in Albania dalla sig.ra Shkullaku Jolanda ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiera, è modificato come segue: nell'art. 1, comma 1, la data di nascita della sig.ra Shkullaku Jolanda è sostituita da «10 maggio 1980» in «19 aprile 1980».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 maggio 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00517

DECRETO 21 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 10 luglio 2008 di riconoscimento, al sig. Alla Erlis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 2008, con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dal sig. Alla Erlis è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'art. 1 del decreto datato 10 luglio 2008, per mero errore materiale, è stata indicata quale città di nascita dell'interessato «Berat» e non «Lushnje»;

Vista l'istanza di rettifica del sig. Alla Erlis datata 7 dicembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 10 luglio 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in Albania dal sig. Alla Erlis ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere, è modificato come segue: nell'art. 1 la città di nascita del sig. Alla Erlis è sostituita da «Berat» in «Lushnje».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 luglio 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00518

DECRETO 24 dicembre 2009.

Modificazione del decreto 15 settembre 2008 di riconoscimento, al sig. Bana Eris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 2008 con il quale il titolo di studio conseguito in Albania dal sig. Bana Eris è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nella premessa del decreto datato 15 settembre 2008, per mero errore materiale, è stato indicato quale Stato di conseguimento del titolo dell'interessato «Ucraina» e non «Albania»;

Vista l'istanza di rettifica della provincia autonoma di Trento datata 13 novembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 15 settembre 2008 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in Albania dal sig. Bana Eris, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue: nella premessa lo Stato di conseguimento del titolo del sig. Bana Eris è sostituito da «Ucraina» in «Albania».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 15 settembre 2008.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00361

DECRETO 24 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beltran Garcia Doris Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Beltran Garcia Doris Delia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito inPerù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Beltran Garcia Doris Delia, nata a Ancash (Perù) il giorno 6 agosto 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Beltran Garcia Doris Delia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00362

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Como e Lecco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate dal 17 luglio 2009 al 18 luglio 2009 nelle province di Como, Lecco.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Como: grandinate dal 17 luglio 2009 al 18 luglio 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Lambrugo;

Lecco: grandinate dal 17 luglio 2009 al 18 luglio 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Costa Masnaga, Rogeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00364

DECRETO 21 dicembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: Tromba d'aria del 26 agosto 2009 nella provincia di Modena;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Modena: tromba d'aria del 26 agosto 2009 nella provincia di Modena - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Concordia sulla Secchia, Mirandola, San Possidonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00365

DECRETO 21 dicembre 2009.

Estensione delle dichiarazioni di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 4 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 2009, n. 215, di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali dal 12 al 15 dicembre 2008 e dell'eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009 nelle Province di Cuneo e Torino;

Vista le note del 6 ottobre e del 16 novembre 2009 con le quali la regione Piemonte ha chiesto di estendere ad altri comuni delle province di Cuneo e Torino la delimitazione delle aree danneggiate;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione di eccezionalità piogge alluvionali dal 12 al 15 dicembre 2008 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse è estesa ai comuni di Benevello, Borgomale, Bossolasco, Cravanzana, Somano, Trezzo Tinella, della provincia di Cuneo, ed ai comuni di Andrate, Bobbio Pellice, Bussoleno, Ceres, Chialamberto, Chianocco, Coazze, Exilles, Fenestrelle, Giaglione, Lugnacco, Massello, Mattie, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Perrero, Pragelato, Prali, Quincinetto, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Valgioie, Vico Canavese, Villar Pellice, della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche.

Art. 2.

La dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse è estesa ai comuni di Ala di Stura, Andrate, Angrogna, Bobbio Pellice, Bussoleno, Cantoira, Cesana Torinese, Chialamberto, Chiomonte, Coazze, Condove, Fenestrelle, Gravere, Groscavallo, Lemie, Lugnacco, Mattie, Mompantero, Novalesa, Perrero, Piverone, Pragelato, Prali, Pramollo, Quincinetto, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Sauze di Cesana, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Usseaux, Usseglio, Vico Canavese, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Viù, della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, limitatamente alle strutture aziendali di proprietà dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della stessa normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A00366

DECRETO 29 dicembre 2009.

Proroga del decreto 3 luglio 2008, concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il regolamento n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e abroga i regolamenti (CEE) n. 649/87, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 1282/2001;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito, tra l'altro, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG "Brunello di Montalcino"»;

Vista la circolare n° 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America» con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 giugno 2009 con il quale, da ultimo, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008;

Considerato che le procedure di controllo adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno consentito di evitare il blocco indiscriminato da parte delle Autorità statunitensi delle partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Considerato, altresì, che le misure adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia tra il consumatore ed il sistema dei controlli posto a garanzia del qualità del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Considerato che il più volte citato decreto 3 luglio 2008 cessa di applicarsi il 31 dicembre 2009;

Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo di sei mesi le procedure di controllo e di rilascio della dichiarazione di conformità per le partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Decreta:

Articolo unico

PROROGA

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è prorogato al 30 giugno 2010.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 17

10A00523

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decerto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 20700 del 16 dicembre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi catastali ed in particolare dello sportello di ricezione volture;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dallo sciopero del personale indetto in ambito nazionale dalle O.S.;

Informato di tutto questo il Garante del contribuente con nota prot. n. 17103 in data 18 dicembre 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente al servizio di accettazione volture nell'area front-office catastale, nel giorno 11 dicembre 2009.

Il presente decreto verà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

10A00513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 2009, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, avendo depositato l'ultimo Stato firmatario, la Repubblica Ceca, in data 13 novembre 2009, il proprio strumento di ratifica.

La Repubblica italiana aveva già depositato, in data 8 agosto 2008, il proprio strumento di ratifica, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 2008.

10A00346

Entrata in vigore del Quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo, essendo stato adottato con Risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 18 febbraio 1999, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999, si è provveduto a depositare, in data 14 giugno 1999, lo strumento di ratifica del Quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo, essendo stato adottato con Risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

Ai sensi dell'art. XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, l'Emendamento sunnominato è entrato in vigore il 10 agosto 2009.

10A00347

Entrata in vigore del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (STCE n. 187), fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

A seguito dell'emanazione della legge 179 del 15 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2008, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 3 marzo 2009, lo strumento di ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (STCE n. 187), fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

Ai sensi dell'art. 7, il Protocollo sunnominato è entrato in vigore il 1° luglio 2009.

10A00348

Entrata in vigore del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a l'Aja il 26 marzo 1999.

A seguito dell'emanazione della legge 16 aprile 2009, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2009, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 10 luglio 2009, lo strumento di ratifica del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a l'Aja il 26 marzo 1999.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2, il Protocollo sunnominato è entrato in vigore il 10 ottobre 2009.

10A00349

Istituzione del Consolato onorario in Rankweil e soppressione del Consolato onorario in Bregenz (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Bregenz (Austria) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Rankweil (Austria) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Vienna con la seguente circoscrizione territoriale: il Land del Vorarlberg.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A00345

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Valencia (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Adriano Carbone, Console onorario d'Italia a Valencia (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Valencia;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Valencia, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A00343

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Cristina Poncini in Ricoveri, Console Generale onorario in Windhoek, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Windhoek;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Windhoek;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato Generale onorario in Windhoek, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A00344

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione clericale, internazionale e pubblica «Opera di Gesù Sommo Sacerdote», in Ariccia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione clericale, internazionale e pubblica «Opera di Gesù Sommo Sacerdote», con sede in Ariccia (Roma).

10A00501

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli denominata «Circolo San Pietro», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione pubblica di fedeli denominata «Circolo San Pietro», con sede in Roma.

10A00500

Abilitazione dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 7 gennaio 2010, l'organismo «CSI S.p.a.» con sede in Bollate (Milano) cap 20021 - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «cupole monolitiche di materiale plastico», «superfici per aree sportive» e «tegole bituminose», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A00520

Abilitazione dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 7 gennaio 2010, l'organismo «CSI S.p.a.» con sede in Bollate (Milano) cap 20021 - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di idranti antincendio, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A00519

Abilitazione dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 7 gennaio 2010, l'Organismo «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (Milano) c.a.p. 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di pavimentazioni di legno, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A00505

Abilitazione dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 7 gennaio 2010, l'Organismo «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (Milano) c.a.p. 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A00506

Conferma dell'abilitazione a seguito di variazione di sede dell'organismo «OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale di variazione datato 21 dicembre 2009, si conferma all'Organismo «OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.» con sede in Palestrina (Roma) c.a.p. 00036 - Via P. Nenni n. 32, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di accessori per serramenti, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A00507

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2009

In data 23 dicembre 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2009, predisposto dalla Società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.

È possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Divisione III della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - Dipartimento per l'energia - Ministero dello sviluppo economico - via Molise, 2, Roma, nonché sulla Homepage del sito web dello stesso Ministero al link «Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale».

10A00352

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetoryl»

Estratto provvedimento n. 237 del 27 novembre 2009

Procedura decentrata n. UK/ V/ 0215/ 001/ DC

Specialità medicinale per uso veterinario VETORYL capsule da 30, 60 e 120 mg - A.I.C. n. 103771010 - 103771022 - 103771034.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products, Cartmel Drive, Harlescott , Shrewsbury Shropshire SY1 3TB, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: rettifica regime di dispensazione.

Le confezioni del medicinale per uso veterinario in oggetto, devono essere poste in commercio con il seguente regime di dispensazione: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta non ripetibile in copia unica».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio per quanto attiene il regime di dispensazione deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10A00371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gentagil Fortius».

Estratto provvedimento n. 238 del 27 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario GENTAGIL FORTIUS nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102076054;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102076027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale 02059910592

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II - aggiornamento parte II del dossier di registrazione.

Si autorizza l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione che comporta le seguenti modifiche:

1) modifica della composizione quantitativa degli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: gentamicina solfato 10.000.000 UI (pari a gentamicina base a 10 *g)* (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

2) introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni a 25 ±2°C. La validità è ora la seguente: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi (invariato), dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni a 25 ±2°C.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente all'introduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stargate»

Estratto provvedimento n. 247 del 10 dicembre 2009

Medicinale per uso veterinario STARGATE.

Confezioni:

flacone 50 compresse da 2 mg per cani e gatti - A.I.C. n. 101590026;

flacone da 50 compresse da 10 mg per cani - A.I.C. n. 101596040.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale 01305480650

Oggetto del provvedimento: introduzione della validità dopo prima apertura.

Si autorizza, per le due confezioni compresse da 2 mg e compresse da 10 mg, l'introduzione della validità dopo prima apertura che è pari a 90 giorni. Dopo la prima apertura conservare il flacone a temperatura inferiore a 25°C ed in luogo asciutto.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'introduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00373

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio FKI»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2884 del 18 dicembre 2009

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41, 37063 - Isola Della Scala - Verona - Codice fiscale 03524050238.

Medicinale: GLUCOSIO FKI.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa alla presentazione del certificato di conformità alla Ph. Eur. rilasciato al produttore Cargill SLU - Martorell - Barcellona (Spagna) del p.a. glucosio monoidrato:

R1-CEP 1997-059-Rev 03 del 12 marzo 2009 (il certificato non riporta specifiche aggiuntive rispetto a quelle presenti in Ph. Eur.)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 038127015 - «10 % soluzione per infusione» 10 flaconi in polietilene da 500 ml;

AIC n. 038127027 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi in polietilene da 500 ml;

AIC n. 038127039 - «10 % soluzione per infusione» 30 flaconi in polietilene da 250 ml;

AIC n. 031943917 - «5 % soluzione per infusione» 40 flaconi in polietilene da 100 ml;

AIC n. 031943931 - «5 % soluzione per infusione» 20 flaconi in polietilene da 250 ml;

AIC n. 031943943 - «5 % soluzione per infusione» 30 flaconi in polietilene da 250 ml;

AIC n. 031943956 - «5 % soluzione per infusione» 10 flaconi in polietilene da 500 ml;

AIC n. 031943968 - «5 % soluzione per infusione» 20 flaconi in polietilene da 500 ml;

AIC n. 031943970 - «5 % soluzione per infusione» 10 flaconi in polietilene da 1000 ml;

AIC n. 031943982 - «10 % soluzione per infusione» 40 flaconi in polietilene da 100 ml;

AIC n. 031943994 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi in polietilene da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Unasyn»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 5 del 7 gennaio 2010

Specialità medicinale: UNASYN.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Codice fiscale 06954380157.

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica, presentata come «Umbrella variation» (presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio attivo Ampicillina Sodica da parte di un sito approvato) al fine di aggiornare la versione del CEP attualmente agli atti a quella corrente.

Il CEP che si autorizza è: R2-CEP 1993-005 REV 03.

Titolare: Sandoz GmBH.

Sito di produzione: Sandoz GmBH.

da:	a:
Nome del titolare BIOCHEMIE GMBH BIOCHEMIESTRASSE 10 AUSTRIA 6250 KUNDL *Sito di produzione* BIOCHEMIE GMBH BIOCHEMIESTRASSE 10 AUSTRIA 6250 KUNDL R1-CEP 1993-005 REV01	*Nome del titolare* ~~BIOCHEMIE GMBH~~ SANDOZ GMBH BIOCHEMIESTRASSE 10 AUSTRIA 6250 KUNDL *Sito di produzione* ~~BIOCHEMIE GMBH~~ SANDOZ GMBH BIOCHEMIESTRASSE 10 AUSTRIA 6250 KUNDL ~~R1-CEP 1993-005 REV01~~ ~~R1-CEP 1993-005 REV02~~ ~~R1-CEP 1993-005 REV03~~ ~~R1-CEP 1993-005 REV04~~ ~~R1-CEP 1993-005 REV05~~ ~~R2-CEP 1993-005 REV00~~ ~~R2-CEP 1993-005 REV01~~ ~~R2-CEP 1993-005 REV02~~ R2-CEP 1993-005 REV03

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026360014 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360026 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360038 - «250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6;

A.I.C. n. 026360089 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 3 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artaxan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 10 del 7 gennaio 2010

Specialità medicinale: ARTAXAN.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, 50015 - Bagno a Ripoli - Firenze - Codice fiscale 00408570489.

Variazione A.I.C.: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica presentata come «Umbrella variation» (presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio attivo Nabumetone da parte di un sito approvato) al fine di aggiornare la versione del CEP attualmente agli atti a quella corrente.

Il CEP che si autorizza è: R1-CEP 2000-115 Rev 03

Titolare: Watson Pharma Private Limited.

Sito di produzione: Watson Pharma Private Limited,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026672079 - «1 g compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026672081 - «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dissenten»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 56 del 7 gennaio 2010

Specialità medicinale: DISSENTEN.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Biella, 8 - 20143 - Milano - Codice fiscale 00747030153.

Variazione A.I.C.: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica presentata come «Umbrella variation» (presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio attivo loperamide cloridrato da parte di un sito approvato) al fine di aggiornare la versione del CEP attualmente in vigore, comprendendo due «salti» di CEP.

Il CEP che si autorizza è R0-CEP 2004-132-Rev 02, sito di produzione, Sifavitor S.r.l., come riportato di seguito:

da:	a:
Uno dei produttori del principio attivo: Sifavitor S.p.A. Via Livelli, 1- Fraz. Mairano 26852 Casaletto Lodigiano (LO) Officina di produzione: Via Livelli, 1- Fraz. Mairano 26852 Casaletto Lodigiano (LO) DMF	Uno dei produttori del principio attivo: Sifavitor s.r.l. Via Salvini, 10 20122 Milano Officina di produzione: Via Livelli, 1- Fraz. Mairano 26852 Casaletto Lodigiano (LO) Certificato di idoneità alla PH. Eur. R0-CEP 2004-132-Rev 02 (R0-CEP 2004-132-Rev 00 versione intermedia) (R0-CEP 2004-132-Rev 01 versione intermedia)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023694021 - «2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023694058 - «2 mg compresse» 15 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 59 del 7 gennaio 2010

Specialità medicinale: VOLTAREN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio - Varese - codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: Modifica del metodo di fabbricazione del principio attivo/intermedio/materiale di partenza. Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione del principio attivo «Unique Chemicals - India» e conseguente modifica del processo produttivo della sostanza attiva relativamente al nuovo sito:

Da:	A:
Officine di produzione del principio attivo	
Produzione della sostanza attiva (tutte le fasi esclusa macinatura): Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel, CH Oppure Novartis Grimsby Ltd. Pyewipe Grimsby N.E. Lincolnshire DN 31 2SR Gran Bretagna	Produzione della sostanza attiva (tutte le fasi esclusa macinatura): Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel, CH Oppure Novartis Grimsby Ltd. Pyewipe Grimsby N.E. Lincolnshire DN 31 2SR Gran Bretagna Oppure Unique Chemicals (A Division of J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Ltd) Plot No.5, Phase IV GIDC Industrial Estate Dist: Bharuch Panoli – 394 116 Gujarat India

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 023181023 - «100 mg supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actiribex Tosse»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 65 del 7 gennaio 2010

Medicinale: ACTIRIBEX TOSSE.

Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Ardeatina, Km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia - Roma - Codice Fiscale 00407560580.

Variazione AIC: Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alla «Riduzione del periodo di validità del prodotto finito e conseguente condizioni di conservazione» come di seguito evidenziato:

da:	a:
Periodo di validità: 5 anni	Periodo di validità: 3 anni
Condizioni di conservazione: nessuna	Condizioni di conservazione: Non conservare al di sopra di 30°C

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 020875086 - «15 mg pastiglie» 24 pastiglie

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceporex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 69 del 7 gennaio 2010

Specialità medicinale: CEPOREX.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 - Valle Salimbene - Pavia - Codice fiscale 01423300183.

Variazione A.I.C.: Presentazione di certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. o aggiunta) di altre sostanze.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 1997-128-Rev 02, relativo al P.A. Cefalexina Monoidrato, da parte del nuovo produttore ACS Dobfar S.p.A., Via Marzabotto 7-9, I-20059 Vimercate (Milano),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022086110 - «1 g compresse rivestite» 8 compresse;

A.I.C. n. 022086161 - «1 g compresse rivestite» 12 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uractone»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 70 del 7 gennaio 2010

Medicinale: URACTONE.

Titolare A.I.C.: SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella n. 8 - 20143 Milano - Codice fiscale 00747030153.

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa al certificato di idoneità alla Farmacopea europea relativo al principio attivo spironolattone:

da: R0-CEP 2000-167-Rev 00 - Aventis Pharma SA - Sito di produzione: Aventis Principes Actifs Pharmaceutiques; France - 63480 Vertolaye;

a: R1-CEP 2000-167-Rev 02 - Sanofi Chimie - Sito di produzione: Sanofi Chimie; France - 63480 Vertolaye;

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 019408018 - «100 mg compresse» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Hexal»

Estratto determinazione AIC/N n. 77 del 7 gennaio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Acetilcisteina Hexal», nelle forme e confezioni: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 3 g - AIC n. 032819017; «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 3 g - AIC n. 032819029; «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml a sciroppo ricostituito - AIC n. 032819056, rilasciata alla società HEXAL S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in centro direzionale colleoni, Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16, 20041 - Agrate Brianza - Milano - Codice fiscale 01312320680, sono apportate le seguenti modifiche, purchè le condizioni riportate siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Acetilcisteina Hexal», nelle forme e confezioni: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 3 g - AIC n. 032819017; «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 3 g - AIC n. 032819029; «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml a sciroppo ricostituito - AIC n. 032819056 è ora autorizzata la denominazione «Broncohexal», nelle forme e confezioni: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine; «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine; «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone da 150 ml a sciroppo ricostituito.

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine - è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 039455011 (in base 10) 15N293 (in base 32);

alla confezione «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine - è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 039455023 (in base 10) 15N29H (in base 32);

alla confezione «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone da 150 ml a sciroppo ricostituito - è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 039455035 (in base 10) 15N29V (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la Classe ora autorizzata è la seguente: C-*bis*.

Riformulazione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento delle affezioni respiratorie acute caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC n. 039455011 (in base 10) 15N293 (in base 32)

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione orale

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Noveon Pharma GmbH &CO.KG Rosenheimer Str.43 Raubling (Germania); Moehs SA P.O.Rubi Sur - Cesar Martinelli Brunet, 12 A Apartado 59 - Rubi - Barcellona (Spagna) .

Produttore del prodotto finito: Lindopharm Gmbh Neustrasse 82 - 40721 Hilden (Germania); A.C.R.A.F S.P.A. Via Vecchia del Pinocchio 22 - 60131 Ancona; Pieffe Depositi S.r.l.- via Formellese km 4,300-00060 Formello (Roma); Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke-Allee 1;

Composizione: 1 bustina contiene:

Principio attivo: acetilcisteina 100 mg

Eccipienti: saccarosio 2,83 g; acido ascorbico 12,5 mg; saccarina 8,0 mg; aroma arancia 50,0 mg;

Confezione: «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC n. 039455023 (in base 10) 15N29H (in base 32)

Forma Farmaceutica: Polvere per soluzione orale

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Noveon Pharma GmbH &CO.KG Rosenheimer Str.43 Raubling (Germania); Moehs SA P.O.Rubi Sur - Cesar Martinelli Brunet, 12 A Apartado 59 - Rubi - Barcellona (Spagna).

Produttore del prodotto finito: Lindopharm Gmbh Neustrasse 82 - 40721 Hilden (Germania); A.C.R.A.F S.P.A. Via Vecchia del Pinocchio 22 - 60131 Ancona; Pieffe Depositi S.r.l.- via Formellese km 4,300- 00060 Formello (Roma); Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke-Allee 1;

Composizione: 1 bustina contiene:

Principio attivo: acetilcisteina 200 mg

Eccipienti: saccarosio 2,72 g; acido ascorbico 25,0 mg; saccarina 8,0 mg; aroma arancia 50,0 mg;

Confezione: «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone da 150 ml

AIC n. 039455035 (in base 10) 15N29V (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per sciroppo

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Noveon Pharma GmbH &CO.KG Rosenheimer Str.43 Raubling (Germania); Moehs SA P.O.Rubi Sur - Cesar Martinelli Brunet, 12 A Apartado 59 - Rubi - Barcellona (Spagna) .

Produttore del prodotto finito: Allphamed Pharbil Arzneimittel Gmbh Hildebrandstrasse 10-12 - 37081 Gottingen (Germania); A.C.R.A.F S.P.A. Via Vecchia del Pinocchio 22 - 60131 Ancona; Pieffe Depositi S.r.l.- via Formellese km 4,300- 00060 Formello (Roma); Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke-Allee 1;

Composizione: 10 ml di sciroppo ricostituito contengono

Principio attivo: acetilcisteina 200 mg

Eccipienti: metile paraidrossibenzoato 10,33 mg; propile paraidrossibenzoato 2,27 mg; sorbitolo 3,69 g; sodio citrato 83,33 mg; aroma lampone 8,67 mg;

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 032819, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti contraddistinti dai numeri AIC 032819017, 032819029 e 032819056 dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «K Flebo»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 88 dell'8 gennaio 2010

Medicinale: K FLEBO.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

Nuovo produttore (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation» come di seguito specificato.

Officina di produzione del prodotto finito (tipo II):

da:	a:
3. Fisiopharma S.r.l. (tutte le fasi); 4. Biolab (controllo dei pirogeni e tossicità anormale)	5. Fisiopharma S.r.l. (tutte le fasi); 6. Biolab (controllo dei pirogeni e tossicità anormale); 7. Biologici Italia Laboratoires S.r.l. - via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (MI) (produzione, confezionamento primario, controllo e rilascio del lotto); 8. Biologici Italia Laboratoires S.r.l. - via Filippo Serpero - Masate (MI) (confezionamento secondario, controllo e rilascio del lotto)

Sostituzione del produttore del principio attivo:

da:	a:
Potassio idrossido Carlo Erba	Potassio idrossido Merck KGaA - Frankfurter Str. 250 - 64271 Darmstadt - Germany

da:	a:
Acido aspartico Carlo Erba	Acido aspartico Degussa Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd - 10 Wenjiang Road 530100 Wuming County - Nanning - Guangxi - P.R. China

Aggiunta di un'officina che effettua il controllo del potassio e modifica della procedura di prova per la determinazione del potassio:

da:	a:
Officina responsabile del controllo del potassio: Fisiopharma S.r.l. Procedura di prova per la determinazione del potassio: titolazione	Officina responsabile del controllo del potassio: Fisiopharma S.r.l. Biolab S.p.A. - via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimidrone (MI) Procedura di prova per la determinazione del potassio: spettrometria di emissione atomica a plasma induttivo (Ph. Eur. 2.2.57)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019311012 - «1 meq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 019311024 - «3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 5 fiale 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00499

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio idenficativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2009	n. di marchio identificativo	Impresa	n. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
90 del 2 luglio	2597-VI	Dress Gioielli S.r.l. - Via Divisione Folgore, n. 28 - Vicenza	2	0
91 del 2 luglio	2021-VI	Orodes S.a.s. - Via Astico, 2/L - Monticello Conte Otto	4	0
98 del 17 agosto	1894-VI	Borgo Diego - Via Pio La Torre, 46 - Camisano Vicentino	3	0
102 del 14 settembre	1679-VI	MF S.n.c. - Via Torino, 2 - Monticello Conte Otto	5	1
103 del 14 settembre	1797-VI	Casa del Peltro di Rossi Roberto - Via Santa Romana, 13 - Nove	2	0
109 del 8 ottobre	2605-VI	Okxo di Manfrin Lara - Via F. Lampertico, 8 - Bassano del Grappa	3	0
110 del 15 ottobre	2353-VI	B.D.D'Angelo S.r.l. - Via Marcello Benedetto, 14/V - Vicenza	2	0
112 del 27 ottobre	2427-VI	Tuttoargento S.r.l. - Viale Btg. Framarin, 46 Vicenza	16	0
114 del 2 novembre	914-VI	G.M. Oro S.r.l. - in liquidazione - Via Postale Vecchia, 11/2 - Trissino	16	0
117 del 16 novembre	2592-VI	Autore Italia S.r.l. - Viale Ortigara, 2/A - Vicenza	6	0
118 del 16 novembre	2321-VI	Fasolo Michele - Via Chiesa, 149/1 - Monticello Conte Otto	9	1
120 del 24 novembre	1423-VI	Augusta S.r.l. - Via San Murialdo, 1/A - Vicenza	15	0
121 del 24 novembre	2506-VI	Gioielli & Magie S.r.l. - Via Maurisio, 23 - Vicenza	4	0
141 del 28 dicembre	851-VI	Oreficeria L.C.M. S.n.c. - Via Marconi, 9 - Quinto Vicentino	4	1

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori di punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, dell'industri e dell'artigiana di Vicenza, ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

10A00522

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 25 del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009, verificatisi nel territorio della regione Toscana

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 18 dicembre 2008 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre - dicembre 2008 e gennaio - febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana; rende noto che con propria ordinanza n. 25 del 23 dicembre 2009 ha provveduto alla liquidazione delle spese sostenute dagli enti nelle fasi di prima emergenza;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009, parte prima.

10A00508

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-015) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.